

# **REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

**Aggiornato al d.P.R. n. 207/10, alla Legge n. 106/11,  
alla Legge n. 180/11, alla Legge n. 214/11**

## **INDICE**

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2** – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3** – Programmazione e previsione
- Art. 4** – Responsabile del procedimento
- Art. 5** – Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Verifiche – Perizia suppletiva
- Art. 6** – Assegnazione degli affidamenti in economia
- Art. 7** – Modalità di esecuzione
- Art. 8** – Iscrizione dei contratti – Post informazione

### **Titolo II SEZIONE A – LAVORI**

- Art. 9** – Limiti di importo per i lavori
- Art. 10** – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 11** – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 12** – Lavori in Consiglio di Amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 13** – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 14** – Lavori d'urgenza
- Art. 15** – Lavori di somma urgenza
- Art. 16** – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie
- Art. 17** – Piani di sicurezza
- Art. 18** – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

### **Titolo III SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI**

- Art. 19** – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
- Art. 20** – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 21** – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 22** – Modalità di affidamento
- Art. 23** – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
- Art. 24** – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 25** – Norma di rinvio

## **Titolo I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1** **Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona Amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alle indicazioni contenute nella Comunicazione Interpretativa CE C-179/2006, ai principi di cui alla L.241/1990, ed alle seguenti norme:
  - per i lavori: art. 125, c. 5, del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 173-177 del DPR 5.10.2010 n. 207;
  - per le forniture e i servizi: art.125, c. 9 ss., del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e artt. 329-338 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 10, 20 e 21. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.

### **Art. 1 bis** **Definizioni**

Al fine di individuare in modo sintetico i compiti e le funzioni in accordo con l'organigramma aziendale e il mansionario aziendale, a tale scopo è definito:

- "*Responsabile del procedimento*", il responsabile unico delle fasi del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.163/2016 e degli specifici compiti ad esso assegnati dal D.P.R. 207/2010. La funzione di responsabile del procedimento è svolta normalmente dal responsabile dell'Area/Settore che effettua l'acquisizione, se non delegata ad altro dipendente.
- "*Determina*", atto di competenza dell'Amministratore Unico volto a determinare la nomina della commissione (se prevista), la nomina del responsabile del procedimento, l'esclusione di operatori dalle procedure di gara.
- "*Delibera di approvazione*": atto volto ad approvare la procedura di gara, le fasi della progettazione, la mancata approvazione dell'aggiudicazione per offerta non congrua o l'aggiudicazione definitiva e la successiva determina per la stipula del relativo contratto.
- "*Elenco fornitori*": albo che raccoglie l'elenco degli operatori economici ed è tenuto presso l'Area Amministrazione e Personale. Alla formazione dell'Elenco si provvede nei termini previsti dal regolamento e dall'art. 232 del Codice dei contratti. L'Elenco è aggiornato con cadenza semestrale e i requisiti di iscrizione possono essere variati con la medesima frequenza.
- "*Registro degli affidamenti*": apposito registro, istituito dall'Area Amministrazione e Personale, contenente i dati relativi agli appalti effettuati specificando per ciascuno: a) il responsabile di area aziendale richiedente; b) l'oggetto della richiesta; c) l'importo a base di gara; d) gli estremi del contratto con relativo CIG assegnato; e) il RUP; f) il soggetto aggiudicatario; g) il prezzo di aggiudicazione; h) la data di aggiudicazione.

### **Art. 2** **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 9 per i lavori, ed al successivo art. 19 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al DPR n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.

3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'assemblea dei soci, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Amministratore Unico responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c.1-bis<sup>1</sup>, D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Amministratore Unico, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

## **Art. 2 BIS**

### **Attribuzioni di competenze**

1. l'Amministratore Unico adotta, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze delegate al direttore generale o ad altri collaboratori della società.
2. Il consiglio di amministrazione è sempre competente:
  - a) per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiori ad euro 40.000,00;
  - b) per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiori ad euro 20.000,00;
  - c) per l'acquisto di beni mobili registrati.
3. Resta inoltre di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione l'affidamento di:
  - a) incarichi di progettazione;
  - b) incarichi complementari alla progettazione (collaudo, verifiche geologiche, direzione lavori o di altri servizi tecnico-amministrativi connessi all'esecuzione dei lavori);
  - c) incarichi di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
  - d) servizi di brokeraggio ed assicurativi;
  - e) servizi bancari;
  - f) i servizi e consulenze legali, notarili o relative a specifiche attività professionali;
  - g) accertamenti sanitari;
  - h) concessione servizi pubblicitari.
4. Le competenze del consiglio di amministrazione si esplicano relativamente:
  - a) all'indizione delle gare, nonché alla definizione delle procedure di aggiudicazione;
  - b) alla nomina delle commissioni di gara o giudicatrici, nel caso di gara aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e alla nomina del Responsabile Unico del procedimento;
  - c) all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva delle gare;
  - d) la stipulazione, modifica o risoluzione degli atti negoziali e contrattuali;
  - e) l'applicazione delle penalità;
  - d) all'adozione di tutti gli altri provvedimenti funzionali all'attività negoziale.
  - e) all'approvazione delle categorie di beni, servizi e lavori pubblici oggetto di pubblicità preventiva secondo la nomenclatura europea cui le imprese interessate possono avanzare candidatura per l'iscrizione all'albo.

1. All'Amministratore Unico è conferito un autonomo potere di spesa al fine di provvedere a lavori, acquisti e forniture necessari per l'ordinario funzionamento degli uffici e il corretto espletamento dei servizi della società per importi inferiori ad euro 150.000,00, relativamente all'affidamento dei lavori, e ad euro 50.000,00 per la fornitura di beni e servizi.
2. Nell'ambito dei poteri determinati dall'Assemblea spettano all'Amministratore Unico, sotto la sua responsabilità, tutti i compiti funzionali all'attuazione delle procedure di gara.
3. Per gli affidamenti di cui al comma 1, All'Amministratore Unico compete in particolare:

---

<sup>1</sup> Comma introdotto dall'art. 44, comma 7, della Legge n. 214/11 (di conversione del D.L. n. 201/11, c.d. Decreto "salva Italia"), già peraltro previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) della Legge n. 180/11 (Statuto imprese)

- a) la definizione delle procedure di aggiudicazione, la nomina delle commissioni di gara o giudicatrice e la nomina del Responsabile Unico del procedimento;
  - b) la presidenza delle Commissioni giudicatrici per la valutazione di offerte tecniche nelle procedure assegnate tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
  - c) l'aggiudicazione definitiva delle gare attraverso apposita determina;
  - f) lo svincolo delle garanzie.
4. All'Amministratore Unico compete, inoltre, il compito di attestare la carenza in organico di personale qualificato allo svolgimento di specifiche funzioni.

### **Art. 3** **Programmazione e previsione**

1. Per i lavori l'Assemblea individua:
  - nel programma annuale e/o nel Bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia, per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria;
  - in sede di Bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento per gli interventi "non preventivabili" per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
2. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in sede di definizione del Piano Esecutivo di Gestione.
3. Gli stanziamenti per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile", vengono indicati nel PEG analitico e distribuiti per Centri di Responsabilità.
4. L'Amministratore Unico, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, acquisisce ogni anno da parte dei singoli responsabili di Area/Settore le previsioni per l'anno successivo relativamente a:
  - A. - fabbisogni di materiale d'uso e di consumo agli uffici;
  - B. - dotazione e rinnovo di attrezzature e automezzi;
  - C. - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - D. - lavori su reti e infrastrutture di funzionamento.

### **Art. 4** **Responsabile del procedimento**

1. L'Amministratore Unico, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di procedimento<sup>2</sup> per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico l'attestazione di regolare esecuzione.  
Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che, in taluni casi, può non coincidere con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell'opera).
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Amministratore Unico formulare nei confronti dell'Assemblea, anche su indicazione del Responsabile dell'Area, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell'esecuzione del contratto.

---

<sup>2</sup> Art. 125, c. 2, del D.Lgs. n. 163/06: "Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10".

## Art. 5

### Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Verifiche – Perizia suppletiva

4. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dall'Amministratore Unico competente, che non deve essere preceduta da indirizzo del Consiglio di Amministrazione quando l'intervento, nello specifico o per categoria, sia previsto nel PEG o in altri documenti programmatici oppure comporti una spesa contenuta in 50.000 Euro, oppure quando i lavori siano stati individuati attraverso una perizia di stima.
5. La destinazione del ribasso conseguente al confronto concorrenziale sarà stabilita dal Amministratore Unico competente nei limiti della spesa finanziata, e sarà precisata nella parte finale del verbale di gara o, se prevista, nella determinazione di aggiudicazione.
6. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Amministratore Unico competente, di apposito modello, reso eseguibile con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; detto modello contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di provvedimento. A tale procedura autorizzatoria sono soggette le spese minute o di insorgenza immediata, anche diverse dalle economie, quando contenute nell'importo di 5.000 Euro.
7. Per importi pari o inferiori a 5.000 Euro si può prescindere dal principio dell'accertamento della qualificazione di imprese iscritte all'Albo dei Fornitori di cui alla PGQ 7.4.1, fatta salva l'eccezionale eventualità di verifica dell'idoneità morale «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi» ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1.
8. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal PEG nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
9. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Amministratore Unico potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante redatta dal RUP incaricato; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa.

## Art. 6

### Assegnazione degli affidamenti in economia

1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici<sup>3</sup>.
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante<sup>4</sup>.
3. Per l'affidamento dei lavori in economia è seguito di regola il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
4. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
5. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.

<sup>3</sup> Art. 331, c. 2, del d.P.R. n. 207/10: "Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici".

<sup>4</sup> Art. 125, c. 11, del D.Lgs. n. 163/06: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante....".

6. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dall'Amministratore Unico competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
7. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono di regola conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota-ordinativo. L'offerta e la lettera-contratto, il preventivo e la nota ordinativo sono in carta semplice.
8. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Società e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
9. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 7** **Modalità di esecuzione**

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
  - a) per cottimi, quando l'esecuzione è assegnata ad imprese o persone esterne alla Società <sup>5</sup>;
  - b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà della Società e o opportunamente noleggiati;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte dell'Amministratore Unico degli addebiti mossi all'impresa medesima.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, l'Amministratore Unico, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
6. L'affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.

#### **Art. 8** **Iscrizione dei contratti - Post-informazione**

1. Per i lavori, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di qualsiasi importo è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
2. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell'art. 331, c.3, DPR n. 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di qualsiasi importo pari è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
3. I contratti di importo pari o compresi tra 40.000 e 150.000 euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio limitatamente ai dati relativi all'aggiudicazione e stipulazione dei contratti entro 60 gg.

<sup>5</sup> Cfr. art. 125, c. 4, del D.Lgs. n. 163/06: "Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi".

dalla data di aggiudicazione <sup>6</sup>. I contratti di importo superiore a 150.000 euro sono soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione vigenti.

4. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

## **Titolo II**

### **SEZIONE A – LAVORI**

#### **Art. 9**

##### **Limiti di importo per i lavori**

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

#### **Art. 10**

##### **Tipologia dei lavori eseguibili in economia**

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati: <sup>7</sup>
- A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti e reti, beni mobili ed attrezzature della Società, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2006;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e reti, acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili- lavori in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà.

- B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati <sup>8</sup>.
- C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
- D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
- E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
  - a) scavi,
  - b) demolizioni,

<sup>6</sup> Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010

<sup>7</sup> Come previsto dall'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06

<sup>8</sup> L'art. 2, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. n. 152/08 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici) ha soppresso la soglia dei 100.000 euro per le manutenzioni non rapportate ad eventi imprevedibili ed urgenti.

- c) prove penetrometriche,
  - d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
  - e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
  - f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
- F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

### **Art. 11**

#### **Affidamenti in economia complementari all'appalto**

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
  - a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del DPR n. 207/2010;
  - b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
  - c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3, lett. b), del DPR n. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del DPR n. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

### **Art. 12**

#### **Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto**

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento<sup>9</sup>.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del settore dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Amministratore Unico, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

<sup>9</sup> Così prevede testualmente l'art.125, c.3, del D.Lgs. n. 163/06.

### Art. 13

#### Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, l'Amministratore Unico attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 10, nella ambito delle imprese iscritte per quell'attività nell'Albo dei fornitori di cui alla PGQ-7.4.1;
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125, c.8 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Ai sensi dell'art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Amministratore Unico può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è di regola applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale<sup>10</sup>. Quando la Commissione di gara accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

### Art. 14

#### Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Amministratore Unico. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

### Art. 15

#### Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del DPR n. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

<sup>10</sup> Cfr. per le procedure negoziate, la Determinazione n. 9 del 16 maggio 2002 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) laddove si afferma che "nei casi di gara informale che precede gli appalti a trattativa privata non sussistono le condizioni per l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale". Osserva l'Autorità che "Pur se la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata ad applicare alle cosiddette gare informali tutti i principi (par condicio, segretezza delle offerte...) elaborati con riferimento alle gare ad evidenza pubblica, ed anche se la giurisprudenza penale ritiene configurabile anche nelle gare informali il reato di turbativa d'asta, tuttavia va evidenziato che il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è da mettere in relazione con l'aggiudicazione da effettuarsi sulla base delle offerte dei concorrenti senza alcun intervento di valutazione, fatto salvo per gli appalti sopra soglia comunitaria, mentre, nel caso di trattativa privata, diritti ed obblighi per l'amministrazione e per il privato scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto. Alla conclusione delle gare non è, infatti, attribuito l'effetto di aggiudicazione, e quindi il valore di conclusione del contratto, bensì solo quello di individuazione del miglior offerente, con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il contratto, con un'ampia discrezionalità di valutazione circa il corrispettivo. Occorre peraltro considerare che l'articolo 78 del DPR 554/1999, al comma 3, prevede che "la stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta." Detta norma va interpretata nel senso che le condizioni più vantaggiose sono valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante e comunque senza applicare le procedure delle offerte anomale e che solo l'impresa prescelta, e non anche tutte quelle partecipanti, deve documentare i propri requisiti di qualificazione, rispondendo tale dettato normativo ad esigenze di snellezza e celerità della procedura".

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del DPR n. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Amministratore Unico che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### **Art. 15 bis**

##### **Altri casi**

1. Ai soggetti assegnatari di funzioni con specifica delega notarile, da parte dell'Assemblea è attribuito un autonomo potere decisionale di spesa. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono assegnate, stante le attuali procure notarili conferite, le deleghe in materia ambientale e di tutela della sicurezza sul lavoro.
2. I soggetti delegati nell'ambito della funzione esercitata adottano le misure di spesa in modo autonomo, ai fini della determinazione del valore, e adottano le procedure previste dal presente regolamento ai soli fini di scelta del contraente con riferimento ai precedenti articoli.

#### **Art. 16**

##### **Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie**

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 173 del DPR. n. 207/2010:
  - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione dei lavori;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore.Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
  - h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
  - i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
  - i) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte dell'Amministratore Unico di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 20.000 Euro, l'Amministratore Unico competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Consiglio di Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006.

**Art. 17**  
**Piani di sicurezza**

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

**Art. 18**  
**Tenuta della contabilità e regolare esecuzione**

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR n. 207/2010; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

**Titolo III**  
**SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI**

**Art. 19**  
**Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi**

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 D.s.p.<sup>11</sup>
3. Il Amministratore Unico competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
  - a) di norma per importi fino ad Euro 40.000;
  - b) per le tipologie indicate al successivo art. 20, dalla lett. y) alla lett. cc) e all'art. 21, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento;
  - c) nei casi previsti dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano presenti nell'Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del DPR n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il Amministratore Unico deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di

<sup>11</sup> Si opta per la formulazione della soglia in d.s.p., ciò che consente di ottenere un meccanismo di adeguamento dinamico al rapporto di cambio tra d.s.p. ed euro aggiornato con cadenza biennale. Per il biennio 2012-2013 la soglia è peraltro fissata in euro 200.000 (settori ordinari) ed in euro 130.000 per le amministrazioni statali.

cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Amministratore Unico competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata illustrazione nella perizia di spesa <sup>12</sup>.

## Art. 20

### Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze della Società deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell'elenco delle categorie di attività disciplinate dall'Albo dei fornitori<sup>13</sup>, quali a titolo semplificati e non esaustivo:

- a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc...) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
- c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai settori;
- e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
- f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;
- i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
- j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 26, c. 3 e 3-bis, della Legge n. 488/99 "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3".

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.L. n. 98/11 conv. in Legge n. 111/11 "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

<sup>13</sup> L'elenco che segue è meramente esemplificativo, atteso che, con l'attuazione del principio della pubblicità preventiva e con la previsione di elenchi aperti, potendo chiunque partecipare (sia pure a rotazione) alle procedure selettive, il cottimo perde il carattere dell'eccezionalità e diventa una procedura ordinaria e semplificata di affidamento.

- k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici;
- l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- n) Forniture di utensileria e ferramenta;
- o) Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- p) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- q) Spese concernenti il funzionamento degli organi di amministrazione della Società;
- r) Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, D.Lgs. n. 163/06:
  - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica;
- s) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- t) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- u) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- v) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- w) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dal Consiglio di Amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

#### **Art. 20 bis**

##### **Servizio di cassa interno**

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese minute non sono oggetto delle procedure di cui agli articoli precedenti, possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dal Responsabile dell'Area/Settore con il Servizio di Cassa interno fino all'importo massimo mensile di euro 1.000,00, IVA esclusa.
2. I giustificativi di spesa relativi alle acquisizioni di beni o servizi di cui al comma precedente vengono controllati e liquidati, secondo le procedure di cui all'articoli in merito alla verifica dell'esecuzione. e si dà corso al loro pagamento, prioritariamente, tramite bonifico su conto corrente delle imprese cedenti, oppure, a valere sul servizio di cassa interno mediante carta prepagata ricaricabile o assegno bancario.
3. Con il Servizio di Cassa interno si può far fronte, nei limiti del comma 1, al pagamento delle spese di seguito identificate a titolo esemplificativo:
  - a) per acquisti di materiale di cancelleria ed altri articoli similari per gli uffici, la cui necessità non sia assolutamente prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
  - b) relative a manutenzioni impianti e reti, riparazioni varie, acquisto di apparecchiature d'ufficio, utensileria, attrezzature e prodotti d'uso;
  - c) per acquisto di libri, abbonamenti e giornali, riviste, pubblicazioni ed altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;
  - d) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, copie eliografiche, rilegatura di volumi, stampa fotografie;

- e) per acquisto di valori bollati, iscrizioni di carattere obbligatorio, pubblicazione di bandi di concorso ed avvisi di gara d'appalto a mezzo di stampa;
- f) per l'organizzazione di visite o incontri presso la società;
- g) per vitto, pernottamento, pedaggi autostradali, carburante e altre spese di trasferta;
- h) per l'iscrizione a corsi, seminari, convegni, previa formale autorizzazione alla partecipazione da parte del direttore generale.

## Art. 21

### Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:
- a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 20;
  - b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza;
  - c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
  - d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
  - e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 2, rendano necessario il ricorso all'appalto;
  - f) Urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
  - g) Urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
  - h) Vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso;
  - i) Assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo; pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;
  - j) Servizi esterni di fotocopione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
  - k) Servizi video-fotografici;
  - l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
  - m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando il Consiglio di Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
  - n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);
  - o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
  - p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
  - q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
  - r) Servizi di espurgo;
  - s) Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
    - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    - 3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
    - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica;
  - t) Servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;

- v1) Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi i 20.000 euro, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR n. 207/2010<sup>14</sup>.
- u) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
- v) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
- w) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

## Art. 22 Modalità di affidamento

1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, l'Amministratore Unico attiva la procedura negoziata per l'affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dal Consiglio di Amministrazione, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet della Società, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 D.Lgs. n. 163/2006<sup>15</sup> e non può di regola essere inferiore a sette giorni<sup>16</sup> dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'Consiglio di Amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o

<sup>14</sup> L'Autorità di Vigilanza con proprio parere del 16.10.2011 n. 22 ha affermato che la soglia di cui all'art. 267, c. 10, del d.P.R. n. 207/10 deve essere letta nel nuovo importo definito dall'art. 125, c. 11, secondo periodo dopo la novella del D.L. n. 70/2011 conv. in Legge n. 106/11 e dunque di euro 40.000, atteso che *"pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo - l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11"*. Secondo altra dottrina, peraltro, la specialità della norma (che non si inquadra esattamente nei servizi in economia di cui all'articolo 125 del Codice), e della disciplina dei servizi tecnici rispetto agli altri servizi e forniture; il suo carattere derogatorio rispetto agli affidamenti ordinari di servizi tecnici (interpretazione restrittiva delle deroghe ai principi di concorrenza e trasparenza) e la mancata modifica esplicita del limite di importo all'articolo 267, comma 10, (rimasto ad euro 20.000, malgrado il legislatore sia intervenuto modificando in altra parte lo stesso comma 10), fanno ritenere che l'affidamento diretto di servizi tecnici sia possibile solo per corrispettivi di importo inferiore a 20.000 euro.

<sup>15</sup> L'art. 70 del D.Lgs. n. 163/06 stabilisce i principi generali in materia di fissazione dei termini per la presentazione delle candidature e delle offerte: il comma 1 prevede che *"Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte..."*, mentre al comma 10 *"se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte"*.

<sup>16</sup> Si applica analogicamente l'art. 124, c. 6, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 a tenore del quale nelle procedure ristrette e negoziate previo bando, il termine di presentazione delle richieste di invito non può essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

3. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall'elenco aperto degli operatori economici, l'interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del DPR n. 207/2010, e quelli ulteriori di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
  - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
  - le garanzie richieste al contraente;
  - il termine di presentazione delle offerte;
  - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 298 e all'art. 145, comma 3, del DPR n. 207/2010;
  - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - l'indicazione dei termini di pagamento;
  - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
  - indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.;
  - codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
  - indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000;
  - obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
  - obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
  - clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010;
  - eventuale opzione di proroga del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).

In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso a forme semplificate di "accordo quadro"; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Amministratore Unico, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, può prevedere l'attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.

8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
9. Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
  - a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari)
  - b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.
10. Al contratto devono essere allegati:
  - a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
  - b) la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 26, comma 3-bis, della L. n. 488/1999 ss.mm., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell'avvio della procedura.

#### **Art. 22 bis**

##### **Casi particolari di affidamento – Alienazione del materiale fuori uso**

1. Per la vendita o cessione gratuita di beni fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:
  - a) Il Responsabile di Area/Settore, con apposita relazione, proporrà di dichiarare il materiale fuori uso o non più utilizzabile, indicandone i motivi e ne proporrà le modalità di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, fra l'altro, il prezzo di mercato che si ritiene realizzabile.
  - b) Il consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito internet aziendale o su altri siti specializzati.
  - c) Per beni o materiali di valore a costo storico unitario inferiore ad euro 5.000,00 la dichiarazione viene assunta con apposita determina dell'Amministratore Unico che dichiara il materiale fuori uso e procede alla vendita con le modalità ritenute più vantaggiose, ad esclusione dei beni mobili registrati.
2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.
3. Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma dell'Amministratore o di suo delegato, nel quale sia descritto lo stato del materiale alla consegna.
4. In caso di vendita di rottami o altri scarti della produzione destinati al recupero e riutilizzo si applicano le specifiche norme che regolano il reimpiego.

#### **Art. 23**

##### **Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni**

1. Nell'avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal caso sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il RUP ha diritto di rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dalle regole contrattuali stesse o dal presente Regolamento, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, la Società può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell'incaricato della Società; due dei campioni prelevati restano alla San Giorgio Servizi, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, la San Giorgio Servizi ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dall'Amministratore Unico.

6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, la Società ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L'affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dalla San Giorgio Servizi.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, la Società si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dall'Amministratore Unico.

#### TITOLO IV Norme generali

##### **Art. 24**

##### **Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento**

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di regola assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) DPR n. 207/2010.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" di cui a precedente art. 22, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte della San Giorgio Servizi, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
5. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010:
  - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - b) l'indicazione dell'esecutore;
  - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
  - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - f) la certificazione di regolare esecuzione.
6. Per importi inferiori a 40.000 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso l'area Amministrazione.
7. La consegna dei lavori, forniture e servizi deve risultare da un verbale redatto dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
8. Per i lavori, si applicano gli artt. 153 e segg. del d.P.R. 207/10. per le forniture e servizi gli artt. 302 e segg. del d.P.R. 207/10.
9. Per le forniture l'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto. La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini della Sangiorgio Servizi s.r.l. indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato Speciale. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.

##### **Art. 24 Bis**

##### **Divieto di cessione del contratto**

##### **A) cessione del contratto**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 116 del Codice dei contratti.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della natura giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata, pena la revoca del contratto o la sospensione dei pagamenti, alla società che provvede a prenderne atto previa acquisizione della

certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

**B) Garanzie di esecuzione e coperture assicurative**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria minima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia è del 20 per cento, incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia fideiussoria può essere costituita mediante la costituzione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, la quale dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta di San Giorgio Servizi.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della società appaltante o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese affidatarie, l'Amministratore Unico per contratti di importo inferiore ad euro 20.000, al netto di Iva, ha facoltà di esonerare le ditte concorrenti dal rilascio della cauzione definitiva.
6. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale può essere richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
8. E' inoltre richiesto a tutti gli affidatari prima della stipulazione dei relativi contratti di produrre, oltre alle polizze previste dalla vigente normativa, la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro e nell'esecuzione di contratti di lavori, la polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati alle opere e/o impianti esistenti durante l'esecuzione degli interventi. I massimali sono specificati dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo, come fissati dall'Amministratore Unico in rapporto ai singoli affidamenti. Anche ai professionisti e ai prestatori di opera intellettuale è richiesta la polizza assicurativa di responsabilità civile.

**Art. 24 ter**  
**Anticipazioni e pagamenti**

1. Nei lavori, forniture e servizi è fatto divieto di concedere anticipazioni del corrispettivo d'appalto, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 maggio 1997, n. 140.
2. La società procede alla liquidazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale in presenza di progetti cofinanziati con risorse della Comunità Europea.
3. Nei casi di cui al comma 2 l'anticipazione è pari al 5% dell'importo contrattuale e viene erogata entro 15 giorni dal verbale di consegna delle prestazioni.
4. Per i lavori, i termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono stabiliti nel contratto o nel capitolato speciale e non possono superare quelli stabiliti dagli artt. 142 e 143 del d.P.R. 207/10, salve le deroghe previste nel bando o nell'invito di gara.
5. Fermi restando i commi precedenti, in caso di ritardo nel pagamento degli acconti o della rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dal contratto o dal capitolato speciale, spettano all'esecutore gli interessi legali e moratori, questi ultimi stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Resta salva la facoltà dell'esecutore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga un quarto dell'importo contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 cod. civ..
7. Ai fini del pagamento dei lavori forniture e servizi, la società garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Per i lavori, si applica la disciplina in tema di adeguamento del corrispettivo prevista all'art. 133 del Codice dei contratti. Per le forniture e i servizi, i contratti devono recare una clausola di revisione

periodica del corrispettivo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, sulla base dei costi standardizzati per tipo di fornitura o di servizio in rapporto al territorio della Provincia di Fermo, come eventualmente rilevati dall'Osservatorio regionale, e di quelli determinati dall'ISTAT.

#### **Art. 24 quater Sospensione dell'esecuzione**

1. E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni.
2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'art. 132 del Codice, o nei casi previsti dall'art. 311 del d.P.R. 207/10, per le forniture e i servizi. Sono escluse le ipotesi di errori od omissione del progetto di lavori, forniture e servizi imputabili alla San Giorgio Servizi s.r.l..
3. Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi qualora sussistano ragioni di pubblico interesse o necessità.
4. La sospensione ordinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione delle prestazioni e non dà luogo al pagamento di compenso o indennizzo all'appaltatore.
5. Nella sospensione ordinata ai sensi del comma 2, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche in variante da introdurre nel progetto.
6. Nel caso in cui la sospensione o le sospensioni temporanee, se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi l'appaltatore può richiedere lo scioglimento dal vincolo contrattuale, senza alcuna indennità. Se San Giorgio Servizi s.r.l. si oppone allo scioglimento, l'appaltatore avrà diritto alla rifusione di maggiori oneri derivanti dalla protratta, illegittima sospensione oltre i termini suddetti.
7. Se l'appaltatore ritiene cessate le ragioni legittime di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento perché provveda a disporre la ripresa della attività. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva a formulare contestazioni all'atto della ripresa delle prestazioni.
8. Nel verbale di sospensione il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto indicano le ragioni della sospensione, lo stato di consistenza di lavori, forniture e servizi alla data della sospensione, le cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni possono essere continuate ed ultimate, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera e delle attrezzature presenti nelle aree interessate dagli interventi al momento della sospensione.
9. Il verbale di sospensione redatto ai sensi dei commi 1 e 2 è inoltrato tempestivamente al Responsabile del procedimento se persona diversa dal Direttore dell'esecuzione. Il RUP inoltra le proprie indicazioni all'Amministratore Unico.
10. Qualora venga ordinata una sospensione parziale dell'esecuzione del contratto, l'esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le parti di lavori, forniture e servizi eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
11. Nel verbale di ripresa è indicato il nuovo termine di ultimazione del lavoro, fornitura o servizio.
12. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni ordinate devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul verbale di sospensione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione di riserve o la formulazione di contestazioni sul verbale di ripresa.
13. Nel caso di sospensione ordinata al di fuori dei casi previsti nei commi 1, 2 e 3, il danno da sospensione illegittimamente disposta è quantificata ai sensi dell'art. 160, d.P.R. 207/10.

#### **Art. 24 quintis Proroga della durata contrattuale**

1. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento entro 5 giorni dal suo ricevimento.
3. E' facoltà del Responsabile del procedimento concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, a inadempimenti dell'esecutore.
4. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la San Giorgio Servizi srl ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

#### **Art. 24 sesten**

##### **Recesso unilaterale e risoluzione del contratto**

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 134 del Codice dei contratti.
2. In caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'esecutore, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 136, 138 e 139 del Codice dei contratti. Sono definite quali gravi inadempimenti l'omessa esecuzione delle prestazioni oltre tre giorni consecutivi o per oltre tre volte; per gravi irregolarità si intendono le esecuzioni parziali delle prestazioni che non consentono il totale godimento dell'opera o degli esiti dei servizi in numero di volte superiore a tre; per gravi ritardi quelli che superano il periodo di giorni venti naturali e consecutivi oltre il termine di consegna (salvo proroga del termine autorizzata dal RUP) o comunque determinino una penale superiore al 10% del valore del contratto che in caso di appalto di servizi con durata pluriennale il valore è riferito al solo canone annuale.
3. In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento del medesimo, la società può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni.

#### **Art. 25**

##### **Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenuti nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.

#### **Art. 25 bis**

##### **- Controversie**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal codice civile.
2. Il responsabile d'Area competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
4. Circa l'accoglimento della transazione, previo parere positivo dell'Amministratore Unico, delibera il Consiglio di Amministrazione
5. Le controversie relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente Regolamento, che non trovano soluzione tramite la transazione, sono riservate alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria per territorio, per materia e per valore.
6. Il Foro competente è quello di Fermo.

Art. 25 ter

- Tutela della Privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2003 n. 196, l'azienda tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del suddetto decreto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è San Giorgio Servizi s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

ART. 26

– Pubblicità ed entrata in vigore

1. L'impresa deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore all'atto dell'approvazione.
3. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web della società. Gli atti aziendali dovranno richiamare il presente regolamento ed i fornitori iscritti all'Albo fornitori dovranno, al fine di rendere valida l'iscrizione, accettarne le clausole contenute.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte dell'Assemblea.